

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA:** [REDACTED] **Carpita /Fastweb**

Presenti:

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>SANDRO VANNINI</b>      | <i>Presidente</i>      |
| <b>GIANCARLO MAGNI</b>     | <i>Vice Presidente</i> |
| <b>RENATO BURIGANA</b>     | <i>Componente</i>      |
| <b>LETIZIA SALVESTRINI</b> | <i>Componente</i>      |
| <b>MAURIZIO ZINGONI</b>    | <i>Componente</i>      |

Assenti:

Presiede: **Sandro Vannini**

Segretario: **Luciano Moretti** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricato della redazione del presente atto*

*Allegati N. 0*

## **IL COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI**

### **VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;
- il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";
- la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";
- la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10);
- l' "Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;
- la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, comma 1, lett. e);
- l'istanza n. 374 del 1° ottobre 2014 con cui la Sig.ra [REDACTED] Carpita chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Fastweb [REDACTED] (di seguito, per brevità, Fastweb) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A;
- la nota del 1° ottobre 2014 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia e la successiva comunicazione del 19 gennaio 2015 con cui ha invitato le parti stesse a presentarsi all'udienza per la discussione della controversia in data 13 febbraio 2015;

**UDITE** entrambe le parti nella suindicata udienza;

**ESAMINATO** pertanto il relativo verbale di udienza, con il quale ci si riservava di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la *res controversa*;

**ESAMINATI** gli atti del procedimento;

**CONSIDERATO** quanto segue:

**1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie.**

La Sig.ra Carpita, già intestataria di un contratto con l'operatore Fastweb per la linea n. [REDACTED] per la fornitura dei servizi voce ed ADSL, dichiara di aver subito, a partire dal mese di Luglio 2013, numerosi disservizi sulla linea, coincidenti con la richiesta di passaggio, da parte della società convenuta, dalla vecchia tecnologia ADSL alla fibra ottica. Al momento della presentazione dell'istanza di definizione, parte istante dichiara di subire ancora i disservizi da parte del gestore, con la fornitura di servizi scadenti o con giorni interi di isolamento della linea e ciò nonostante la presentazione di numerosi reclami in tal senso.

In data 1 luglio 2014 parte istante esperiva tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

Con l'istanza di definizione della controversia la Sig.ra Carpita ha chiesto:

- 1) l'indennizzo previsto dalla Delibera n. 73/11/CONS per il ritardo nell'attivazione del servizio, sia voce, che ADSL, per complessivi euro 6.720,00
- 2) l'indennizzo previsto dalla Delibera n. 73/11/CONS per l'interruzione, o per la fornitura in maniera discontinua del servizio, sia voce che ADSL, per complessivi euro 2.800,00
- 3) l'indennizzo previsto dalla Delibera n. 73/11/CONS per la mancata risposta ai reclami per la somma di euro 300,00
- 4) il rimborso delle spese sostenute per recarsi al CoReCom della Regione Toscana sia in fase della conciliazione della controversia, che in fase di definizione, per complessivi euro 31,60.

In data 31 ottobre 2014, la società Fastweb ha fatto pervenire una propria memoria difensiva con la quale l'operatore, *in primis*, chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità della richiesta presentata nell'istanza GU14 per le domande che non fossero già state oggetto del preventivo tentativo di conciliazione e, in particolare, ai disservizi successivi al 5 marzo 2014. Nel merito, circa i disservizi lamentati a partire dal mese di Luglio 2013, il gestore ha prodotto le fatture relative al periodo 15 luglio 2013 – 14 marzo 2014, dalle quali emergerebbe come la Sig.ra Carpita, nel periodo oggetto di contestazione, abbia effettuato traffico. La società convenuta, inoltre, avrebbe informato la propria cliente dell'impossibilità di utilizzare la tecnologia della fibra ottica. Circa i reclami presentati, solamente quelli in data 2 settembre 2013, 23 settembre 2013 e 7 gennaio 2014 sarebbero stati inviati al numero di fax previsto dalle Condizioni generali di contratto. I "fruscii" che caratterizzerebbero le chiamate voce sarebbero addebitabili ad un malfunzionamento dell'apparecchio utilizzato dalla Sig.ra Carpita, per il quale il gestore non avrebbe alcuna responsabilità.

In data 5 novembre 2014 la società Fastweb produceva le fatture fino al mese di settembre del 2014.

In data 9 novembre 2014 la Sig.ra Carpita ha depositato note di replica, con le quali ha precisato come il fatto che le fatture prodotte dal gestore contenessero i tabulati del traffico effettuato dalla linea oggetto

dell'istanza non doveva considerarsi rilevante, dato che ciò che è stata contestata è la discontinuità con cui è stato fornito il servizio e, nel momento in cui veniva fornito, la scarsa qualità dello stesso. Parte istante, inoltre, precisava come non fosse mai stata informata dell'impossibilità di attivare la tecnologia della fibra ottica, al contrario, il comportamento tenuto dal gestore l'aveva spinto a convincersi della concreta possibilità di usufruire di tale tecnologia.

## **2. Valutazioni in ordine al caso in esame.**

In via preliminare si rileva che non può trovare accoglimento la richiesta di inammissibilità del riconoscimento dell'indennizzo in relazione al periodo successivo al 5 marzo 2014 formulata dalla società convenuta, per violazione della L. 249/97 sul tentativo obbligatorio di conciliazione. Se anche è vero che tale periodo non viene menzionato nel formulario UG, deve comunque rilevarsi che, al momento della presentazione dell'istanza di conciliazione (1 ottobre 2014) parte istante lamenta il proseguire dei malfunzionamenti già evidenziati nel formulario UG e nel corso dell'udienza di conciliazione. Si tratta, pertanto, dello stesso disservizio, protrattosi sulla linea n. [REDACTED] a partire dal giorno 9 luglio 2013, come indicato nei fax di reclamo presentati dall'utente.

Nel merito, l'istanza formulata dalla Sig.ra Carpita può trovare parzialmente accoglimento, nei termini che si vanno ad esporre.

Per quanto riguarda la domanda di condanna all'indennizzo previsto dall'Allegato A alla Delibera n. 73/11/CONS per la mancata attivazione del servizio, preme sottolineare come, nel caso specifico, il gestore Fastweb fornisca già il servizio di fonia fissa ed il servizio ADSL sulla linea n. [REDACTED] prima del 9 luglio 2013 e che abbia semplicemente predisposto la modifica della modalità tecnica con cui fornire il servizio, non l'attivazione di un nuovo servizio o di un nuovo contratto. Non paiono sussistere, pertanto, i presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo previsto dall'art. 3 del regolamento allegato alla Delibera n. 73/11/CONS.

Circa, al contrario, la richiesta di condanna della compagnia Fastweb per l'interruzione tecnica subita dal servizio ADSL e dal servizio di fonia fissa o, comunque, per il malfunzionamento dei predetti servizi, deve rilevarsi la fondatezza dell'istanza, nei limiti che si precisano.

In via generale - secondo quanto disposto dalla Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni di cui all'allegato A alla Delibera Agcom n. 179/03/CSP - allorché l'utente, in caso di malfunzionamento di un servizio di comunicazione elettronica, non può pienamente godere, con le modalità prescelte, del servizio promesso e acquistato e l'operatore non risolve la situazione nel rispetto dei termini previsti dal contratto, nonché dalla normativa sugli standard di qualità, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per il periodo di disservizio, a meno che l'operatore non dimostri che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile, secondo il disposto dell'art. 1218 c.c. In questi casi, peraltro, il gestore deve anche fornire la prova di aver adeguatamente informato l'utente delle difficoltà incontrate nella soluzione del disservizio.

Nel caso specifico, la Sig.ra Carpita ha depositato unitamente all'istanza di definizione numerosi fax, con i quali ha contestato continuativamente al gestore Fastweb i disservizi che, a partire dal giorno 9 luglio 2013, ha subito sulla linea n. [REDACTED].

L'operatore, nelle memorie depositate, contesta di aver ricevuto il primo dei fax allegati dall'istante (ma non nega di aver ricevuto tutti gli altri) e produce le fatture relative al periodo in contestazione (tranne che per i primi giorni del lamentato disservizio, dato che l'utente individua nel 9 luglio 2013 la data di inizio dei malfunzionamenti ed i conti telefonici agli atti sono relativi al periodo successivo al 14 luglio 2013) dalle quali si dovrebbe evincere come, al contrario di quanto sostenuto dalla Sig.ra Carpita, il servizio sia stato erogato sempre in modo regolare e continuo.

**DELIBERAZIONE**  
**n. 137 del 14 settembre 2015**

Deve evidenziarsi, in realtà, come le fatture prodotte non siano risolutive circa le contestazioni mosse da parte istante. Difatti, anzitutto, deve evidenziarsi come le fatture contengano i dettagli del traffico telefonico effettuato relativo al servizio di fonia fissa, ma nulla evidenziano circa il servizio ADSL, sì che al riguardo non è possibile ricavare alcuna informazione utile. Ma la presenza dei tabulati non deve considerarsi sufficiente neppure ad escludere la presenza dei disservizi lamentati dalla Sig.ra Carpita circa il servizio di fonia fissa. Difatti, in primo luogo, deve evidenziarsi come, relativamente ai periodi in cui, a mezzo fax, la Sig.ra Carpita ha lamentato la totale assenza del servizio voce, non sia riscontrabile l'effettuazione di chiamate nei tabulati da parte della linea n. [REDACTED]. In secondo luogo, i tabulati del traffico nulla potrebbero dire circa i malfunzionamenti riscontrati (voce metallica e rumori di sottofondo durante le chiamate, presenza del segnale libero anche quando la linea era occupata, ad esempio).

Non risulta, inoltre, prodotta alcuna prova atta a dimostrare che il gestore Fastweb, nel periodo in contestazione, abbia correttamente assistito la Sig.ra Carpita o abbia fornito alla stessa le dovute informazioni circa le tempistiche e le modalità della risoluzione del disservizio tecnico.

Pare evidente, quindi, come la società convenuta non abbia adempiuto agli obblighi sulla stessa gravanti sia circa la corretta fornitura del servizio telefonico, sia circa il diritto dell'utente ad essere informato sulle problematiche tecniche riscontrate, con conseguente obbligo, per la stessa, di corrispondere un indennizzo in favore dell'istante.

Per il calcolo dell'indennizzo dovuto, deve considerarsi separatamente il periodo in cui l'utente sostiene di aver subito la totale interruzione tecnica del servizio voce o ADSL o di entrambi e quello in cui è stato possibile riscontrare soltanto il malfunzionamento degli stessi.

La Sig.ra Carpita, nell'istanza di definizione, individua in complessivi 112 i giorni di totale interruzione tecnica, sia per il servizio voce, che per il servizio ADSL. Tuttavia, sia nei fax di reclamo allegati al formulario, che nei tabulati allegati ai conti telefonici emessi dalla società Fastweb, non è possibile trovare riscontro a tale numero di giorni. Al contrario, come lamentato nel fax 31 luglio 2013, è possibile evincere che dal 9 luglio 2013 al 31 luglio 2013 si sia verificata la totale sospensione del solo servizio ADSL; dal 25 dicembre 2013 al 27 dicembre 2013 (fax 27 dicembre 2013) l'utente avrebbe subito la totale interruzione del servizio voce; mentre dal 20 gennaio 2014 al 31 gennaio 2014 (fax 31 gennaio 2014) la Sig.ra Carpita subiva l'interruzione sia del servizio voce, che del servizio ADSL.

Di conseguenza, i giorni di interruzione totale del servizio voce sono 15, mentre quelli di interruzione totale del servizio ADSL sono 35.

Per il calcolo dell'indennizzo, circa la totale, mancata fornitura del servizio voce, si applica l'art. 5, comma 1, dell'Allegato A della Delibera 73/11/CONS, che, *"in caso di completa interruzione del servizio per motivi tecnici, imputabili all'operatore, sarà dovuto un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 5,00 per ogni giorno d'interruzione."* Pertanto, la misura dell'indennizzo spettante è pari all'importo di euro 75,00 (euro 5 x 15 giorni di malfunzionamento).

Riguardo all'interruzione del servizio ADSL, da considerarsi accessorio, si applica l'art. 5, comma 4, dell'Allegato A della Delibera 73/11/CONS, che rinvia all'art. 3, comma 4, dello stesso Allegato, il quale prevede *"nel caso di servizi accessori è applicato per ogni giorno di ritardo l'importo maggiore tra la metà del canone mensile del servizio interessato e la somma di euro 1,00, fino ad un massimo di euro 300,00."* Il canone mensile per il servizio "Naviga Casa" è pari alla somma di euro 30,15. La metà del predetto importo è pari ad euro 15,08. Considerato che il periodo indennizzabile è pari a 35 giorni, l'indennizzo applicabile sarà pari al massimale previsto di euro 300,00.

**DELIBERAZIONE**  
**n. 137 del 14 settembre 2015**

Il gestore convenuto, inoltre, dovrà stornare (o rimborsare, laddove sia già avvenuto il pagamento) i costi fissi addebitati nei conti telefonici per il servizio voce in relazione al periodo 25 dicembre 2013 – 27 dicembre 2013 e 20 gennaio 2014 – 31 gennaio 2014 e, per il servizio ADSL, per il periodo 9 luglio 2013 – 31 luglio 2013 e 20 gennaio 2014 – 31 gennaio 2014.

Circa la fornitura discontinua del servizio, con riferimento al periodo indennizzabile, si ritiene di individuare il *dies a quo* nel giorno 9 luglio 2013 (ossia il primo giorno di malfunzionamento segnalato dalla Sig.ra Carpita) e il *dies ad quem* nell'1 ottobre 2014, data in cui la Sig.ra Carpita ha presentato l'istanza di definizione della controversia (secondo le Linee Guida approvate con delibera n. 276/13/CONS dell'Agcom), per un totale di 450 giorni, dai quali dovranno essere sottratti, rispettivamente, 15 giorni di interruzione totale per il servizio voce e 35 giorni per l'interruzione totale del servizio ADSL.

Per il calcolo dell'indennizzo, circa il malfunzionamento del servizio voce, si applica l'art. 5, comma 2, dell'Allegato A della Delibera 73/11/CONS, che, *“Nel caso di irregolare o discontinua erogazione del servizio che non comporti la completa interruzione del servizio, o di mancato rispetto degli standard qualitativi stabiliti nella carta dei servizi di ciascun operatore, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari ad euro 2,50 per ogni giorno di malfunzionamento.”* Pertanto, la misura dell'indennizzo spettante è pari all'importo di euro 1.087,50 (euro 2,5 x 435 (450-15) giorni di malfunzionamento).

Circa il malfunzionamento del servizio ADSL, da considerarsi accessorio, si applica l'art. 5, comma 4, dell'Allegato A della Delibera 73/11/CONS, che rinvia all'art. 3, comma 4, dello stesso Allegato, il quale prevede *“nel caso di servizi accessori è applicato per ogni giorno di ritardo l'importo maggiore tra la metà del canone mensile del servizio interessato e la somma di euro 1,00, fino ad un massimo di euro 300,00.”* Il canone mensile per il servizio “Naviga Casa” è pari alla somma di euro 30,15. La metà del predetto importo è pari ad euro 15,08. Considerato che il periodo indennizzabile è pari a 415 (450-35) giorni, l'indennizzo applicabile sarà pari al massimale previsto di euro 300,00.

Il gestore Fastweb, inoltre, dovrà stornare (o rimborsare, laddove sia già avvenuto il pagamento) la metà dei costi fissi addebitati nei conti telefonici per il servizio voce e per il servizio ADSL per il periodo 9 luglio 2013 – 1 ottobre 2014.

Per quanto attiene alla domanda di indennizzo per la mancata risposta ai reclami, essa si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto dalla documentazione acquisita agli atti risulta che non sia mai stato dato riscontro ai reclami inviati dalla Sig.ra Carpita. Anche non volendo considerare come correttamente inviato il primo fax di contestazione, deve rilevarsi come la prima missiva rimasta senza risposta risalgia al 30 luglio 2013.

Atteso che detto reclamo, nonché i successivi, sono rimasti senza riscontro da parte dell'operatore Fastweb, l'istante ha diritto all'indennizzo “per mancata o ritardata risposta ai reclami”, di cui all'art. 11 dell'Allegato A alla Delibera n. 73/11/CONS che, prevede che, nel caso in cui *“l'operatore non fornisca risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell'Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di ritardo”*.

Rileva, in proposito, il disposto dell'art. 8, comma 4, della Delibera 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera), secondo cui la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto. Ai fini del calcolo dell'indennizzo di cui sopra, posto che le Condizioni Generali di Contratto (Art. 24) prevedono che

**DELIBERAZIONE**  
**n. 137 del 14 settembre 2015**

l'operatore si impegna a dare risposta al reclamo entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso, si determina il *dies a quo* nel giorno 29 agosto 2013 (detratto il tempo utile previsto per la risposta del reclamo del 30 luglio 2013) e il *dies ad quem* nel giorno 1 luglio 2014, data dell'udienza di conciliazione e, come tale, primo momento utile ai fini della conoscenza della problematica da parte dell'operatore. Pertanto l'indennizzo da riconoscere all'utente, ai sensi del sopracitato art. 11 dell'Allegato A alla Delibera n. 73/11/CONS, è pari all'importo di euro 300,00 (massimale previsto dall'articolo 11, dato che i giorni complessivi di mancata risposta al reclamo sono 307).

Si ritiene, infine, equo e proporzionale liquidare a favore della parte istante la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento ed ai sensi della Delibera Agcom n. 276/13/CONS.

**CONSIDERATO** tutto quanto sopra esposto;

**VISTI** la relazione istruttoria redatta dall'Avv. Benedetta Cappelli in attuazione del contratto sottoscritto in data 16 ottobre 2014 e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente, Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

**UDITA** l'illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 14 settembre 2015;

Con voti unanimi

**D E L I B E R A**

in parziale accoglimento dell'istanza avanzata in data 1° ottobre 2014 dalla Sig.ra [REDACTED] Carpita nei confronti di Fastweb [REDACTED], che l'operatore provveda:

- 1) a corrispondere, mediante assegno o bonifico bancario intestato all'istante:
  - a) l'importo di euro 375,00 a titolo di indennizzo per l'interruzione totale dei servizi voce ed ADSL;
  - b) l'importo di euro 1.387,50 a titolo di indennizzo per il malfunzionamento dei servizi voce ed ADSL;
  - c) l'importo di euro 300,00 a titolo di indennizzo per la mancata risposta ai reclami;
  - d) la somma di euro 100,00 a titolo di spese di procedura ex art. 19 Delibera n. 173/07/CONS.
- 2) a regolarizzare la posizione contabile-amministrativa della parte istante mediante lo storno dell'insoluto esistente a suo carico (ovvero, in caso di effettuato pagamento, mediante rimborso):
  - a) dei costi fissi addebitati nei conti telefonici per il servizio voce in relazione al periodo 25 dicembre 2013 – 27 dicembre 2013 e 20 gennaio 2014 – 31 gennaio 2014 e, per il servizio ADSL, per il periodo 9 luglio 2013 – 31 luglio 2013 e 20 gennaio 2014 – 31 gennaio 2014;

**DELIBERAZIONE**  
**n. 137 del 14 settembre 2015**

- b) della metà dei costi fissi addebitati nei conti telefonici per il servizio voce e per il servizio ADSL per il periodo 9 luglio 2013 – 1° ottobre 2014.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o rimborso di cui ai precedenti punti 1) lettere a), b) e c) e 2) lettere a) e b) dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

**Il Segretario**  
*Luciano Moretti*

**Il Presidente**  
*Sandro Vannini*